

## Foglio Informativo relativo alle Garanzie Internazionali

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

### SEZIONE 1 - Informazioni sulla Banca

**Denominazione:** Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (in forma abbreviata anche "Iccrea Banca S.p.A.")  
– Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

**Sede Legale e Direzione Generale:** Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

**Sito internet:** [www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it) **Indirizzo di posta elettronica certificata:** [iccreabanca@pec.iccreabanca.it](mailto:iccreabanca@pec.iccreabanca.it)

**Numero telefonico:** +39 06.7202.1 - **Numero fax:** +39 06.7207.5000 - **E-mail:** [info@iccrea.bcc.it](mailto:info@iccrea.bcc.it)

**Capitale sociale:** Euro 1.401.045.452,35, interamente versato

**Numero Repertorio Economico Amministrativo:** 801787

**Codice fiscale e numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e:** 04774801007

**Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA** 15240741007, Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia.

**Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia:** 5251

**Codice ABI:** 08000

**Sito internet Gruppo Bancario Iccrea:** [www.gruppoiccrea.it](http://www.gruppoiccrea.it)

### SEZIONE 1 bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

**Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente**

**Nome e Cognome**

**Indirizzo**

**Telefono**

**E-mail**

**Qualifica del soggetto convenzionato**

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

### SEZIONE 2 - Che cosa sono le Garanzie Internazionali

#### STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

La garanzia è una delle forme tecniche con cui si realizzano i crediti di firma, operazioni fiduciarie attraverso le quali la banca concede credito obbligandosi a garantire, con la propria firma, l'adempimento di obbligazioni assunte dalla clientela verso terzi. Entro i termini di validità degli impegni, la banca può essere chiamata a pagare delle somme di denaro in conformità ai termini della garanzia e in questo caso il cliente è tenuto a restituire la somma pagata dalla banca.

Nel commercio internazionale vengono in genere utilizzate le garanzie internazionali "a prima richiesta" e senza possibilità di opporre eccezione all'eventuale richiesta di pagamento (escussione). Tali garanzie sono definite garanzie autonome perché consentono al beneficiario di pretendere immediatamente il pagamento da parte della banca garante con la semplice attestazione che il debitore (ordinante) risulta inadempiente. Le garanzie della specie sono generalmente emesse sotto l'egida delle Norme Uniformi per le Garanzie a Prima Richiesta emesse dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Vi sono garanzie a favore:

- del venditore, contro l'insolvenza del debitore, sia per motivi commerciali/finanziari, sia per motivi di "rischio paese" (garanzie di pagamento);
- del compratore, contro inadempienze di varia natura del venditore (garanzie contrattuali)

La garanzia bancaria:

- consente al beneficiario di coprirsi dai rischi connessi all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali della controparte ottenere la sicurezza del buon fine dell'operazione commerciale sottostante;
- consente all'ordinante di evitare un immediato esborso di denaro (ad es. il Bid Bond diventa sostitutivo di un deposito cauzionale nelle gare d'appalto).

Queste garanzie sono utilizzate anche nelle operazioni commerciali domestiche lì dove l'emissione della garanzia è richiesta essere emessa via Swift e/o siano soggette alla normativa internazionale sopracitata.

La garanzia internazionale si rivolge a:

- imprese venditrici, nel caso di partecipazione o aggiudicazione di appalti o forniture, in genere, all'estero;
- imprese acquirenti, a fronte di impegni di pagamento dilazionato.

Le garanzie possono essere:

- Attive, quelle ricevute dalla nostra banca ed emesse da una terza banca (in genere estera) a favore dei nostri clienti. Le stesse possono essere Dirette o Indirette.
- Passive, quelle emesse dalla nostra banca per ordine e conto della nostra clientela, in presenza di linea di credito concessa al cliente.
- Dirette, nel caso in cui la banca emittente garantisca direttamente il beneficiario dall'eventuale inadempienza dell'ordinante
- Indirette o Controgaranzie, nel caso in cui la banca emittente non assuma un impegno diretto nei confronti del beneficiario, ma dà mandato ad un'altra banca, normalmente residente nel Paese presso cui opera il beneficiario stesso, di emettere una propria Garanzia nei confronti del beneficiario. Di conseguenza la richiesta di pagamento/escussione, in caso di inadempienza dell'ordinante, sarà eseguita presso la banca del beneficiario, la quale contestualmente, contestualmente al pagamento al beneficiario, ripeterà tale richiesta nei confronti della banca che ha dato il mandato (controgarante) secondo i termini descritti dall'impegno.

La tipologia di garanzie più diffuse sono quindi:

- Garanzia di pagamento (Payment Guarantee): garantisce al venditore il pagamento di quanto dovuto dal compratore.

- Bid Bond (o Tender Guarantee): consente di partecipare a gare d'appalto e viene emessa a copertura dell'adempimento delle condizioni previste nei bandi di gara;
- Performance Bond: assicura l'esatto adempimento dei termini contrattuali;
- Advance Payment Bond: garantisce la restituzione dei pagamenti anticipati in caso di inadempimenti contrattuali;
- Warranty Bond: garanzia a copertura del periodo di garanzia della fornitura; con questo tipo di Garanzia, nei contratti di appalto il Committente si copre dal rischio del mancato ripristino di eventuali difetti che dovessero sorgere durante il periodo di garanzia dei lavori
- Retention Money Bond: garantisce il pagamento del saldo contrattualmente pattuito al completamento della fornitura o dei lavori;
- Maintenance Guarantee: garantisce l'assistenza post-vendita, assicurando al compratore l'adempimento da parte del venditore degli obblighi previsti durante il periodo di manutenzione

L'accettazione del mandato emesso dalla banca emittente (Garanzia Indiretta/Controgaranzia) da parte della banca del beneficiario di emettere una garanzia in favore dello stesso, è subordinata ad una positiva valutazione del merito di credito della banca emittente.

L'emissione di una Garanzia (garanzia passiva) è subordinata alla concessione di una Linea di Credito da parte della Banca in favore del cliente Ordinate.

In questo caso la Banca può concordare con l'Ordinante la concessione di un Plafond Creditizio, da intendersi come massimale creditizio pattuito in sede di stipula del rapporto contrattuale di cui l'Ordinante può avvalersi per richiedere in momenti negoziali distinti l'emissione di più Garanzie.

La Banca può valutare discrezionalmente l'intervento di ulteriori controparti bancarie o assicurative ai fini della riduzione parziale del rischio sotteso all'operazione, mediante sottoscrizione di polizze assicurative dedicate oppure in forza di accordi quadro di condivisione del rischio.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE E DELLE RELATIVE CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE PER IL CLIENTE ORDINANTE	
Tipologia	Modalità di Utilizzo dell'Ammontare disponibile concesso dalla Banca
Linea di Credito	Ammontare utilizzabile in un'unica soluzione per l'emissione di una Garanzia
Plafond Creditizio	Ammontare utilizzabile in più soluzioni. La Banca determina in sede contrattuale con il Cliente Ordinate lo specifico l'ammontare minimo di Plafond Creditizio destinabile sulla singola emissione di Garanzia. La Banca, in sede contrattuale, può eventualmente concedere al Cliente Ordinate la possibilità di ripristino dell'Ammontare di Plafond Creditizio disponibile (rotatività), nei termini del periodo massimo di disponibilità riconosciuto dalla Banca e concordato in sede contrattuale, nonché nei limiti dell'importo massimo disponibile del Plafond Creditizio

Per avvalersi delle prestazioni della Banca nell'ambito delle operazioni di emissioni di Garanzie è necessaria la sottoscrizione o il mantenimento in essere di un rapporto di conto corrente radicato presso una Banca di Credito Cooperativo Affiliata al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.

### PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)

- a) Per il cliente Ordinante, poiché l'operazione di Garanzia Internazionale è uno strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola verifica meramente formale della relativa richiesta di escussione eventualmente presentata dal beneficiario valutazione dei documenti non al merito degli stessi – nel caso di escussione ritenuta formalmente conforme dalla banca, l'ordinante non può sollevare in merito contestazioni di alcun genere che si fondino sul contratto commerciale sottostante così come sul rapporto con la propria controparte commerciale, e di conseguenza la banca sarà chiamata ad effettuare la prestazione prevista nella garanzia senza ritardo e ogni eccezione rimossa esercitando il proprio diritto di rivalsa provvedendo all'addebito del conto di corrispondenza tramite la Banca di Credito Cooperativo presso cui è radicato tale rapporto; l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce/servizi non conformi alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini dell'operazione per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo.
- b) Rischio di cambio (in caso di eventuale escussione), se l'operazione è espressa in moneta diversa da quella del conto da addebitare/accreditare, in quanto sarà regolata al cambio vigente al momento della negoziazione;
- c) Rischi connessi all'assoggettamento della garanzia internazionale a norme di legge estere e/o Foro competente estero (ivi comprese Corti Arbitrali), sia nel caso in cui la garanzia sia emessa in forma "diretta" dalla Banca a favore del beneficiario estero, sia quando è emessa in forma "indiretta" con la quale la Banca incarica una banca corrispondente di emettere la garanzia a favore di un beneficiario estero. A tali rischi, legati all'assoggettamento della garanzia a norme di legge e/o Foro competente estero (ivi comprese Corti Arbitrali), deve essere ricompreso anche l'eventuale incremento di costi legati ad eventuali "spese di giustizia" da espletarsi sulla piazza del beneficiario estero della garanzia.
- d) Rischi connessi con operazioni con Paesi ad Alto Rischio e/o Sanzionati. Qualora il Cliente intenda richiedere l'assistenza della Banca per un'operazione di commercio internazionale (con ciò intendendosi qualsiasi attività bancaria di supporto all'attività di import o export) dovrà preventivamente effettuare un'analisi sull'operazione e sulle controparti implicate (banche, clienti, beneficiari, paese, ecc.). La Banca non assume alcun impegno quanto alle tempistiche di valutazione dell'operazione proposta né quanto all'esito della stessa valutazione.

Per saperne di più

- ICC Uniform Rules for Demand Guarantees - Pubbl. 758 (Ed. 2010) della Camera di Commercio Internazionale

## SEZIONE 3 – Principali Condizioni Economiche

### SEZIONE 3.1 - Garanzie Internazionali Emesse Passive (Dirette e Indirette)

*Principali condizioni contrattuali ed economiche, espresse come valori massimi applicabili*

COSTI DI STIPULA CONTRATTUALE	IMPORTO MASSIMO
<p><b>Spese di istruttoria</b> <i>Spese di istruttoria onnicomprensiva applicata up-front, ovvero contestualmente alla data di stipula del rapporto contrattuale</i></p>	<p>Pari all'1,00 % di, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>in caso di Garanzia</u>: da calcolare sull'importo nominale della Garanzia</li> <li>▪ <u>in caso di Plafond Creditizio</u>: da calcolare sull'ammontare dell'affidamento complessivamente concesso al cliente Ordinate in sede di stipula contrattuale, indipendentemente dall'effettivo utilizzo totale o parziale dello stesso</li> </ul>
COSTI DI EMISSIONE	IMPORTO MASSIMO
<p><b>Spesa fissa di emissione</b> <i>La Spesa riportata si intende riferita alla singola emissione di Garanzia</i></p>	<p>€ 100,00 in formato Swift € 200,00 in formato cartaceo</p>
<p><b>Commissione percentuale di emissione</b> <i>La Commissione riportata si intende riferita alla singola emissione di Garanzia</i></p>	<p>Pari allo 0,25 % dell'importo nominale del documento, conteggiato per mese o frazione di esso, per tutto il periodo intercorrente tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la data di emissione della Garanzia e</li> <li>• la data di scarico della Garanzia, o, se con scadenza indeterminata, fino ad avvenuta liberazione dall'impegno della banca da parte del beneficiario</li> </ul> <p>con un minimo di € 75,00. La commissione è addebitata annualmente in via anticipata, salvo diversi accordi tra le Parti.</p>
<p><b>Commissione aggiuntiva in caso di emissione in forma di Controgaranzia</b></p>	<p>0,10% flat minimo € 100</p>
<p><b>Spese di variazione/modifica alle condizioni di originaria emissione della Garanzia</b> <i>Spese applicate laddove la modifica/variazione non riguardi l'ammontare di emissione o la validità del Documento emesso. In caso contrario, troveranno applicazione, in aggiunta alle spese di variazione/modifica, la "Commissione percentuale di emissione" precedentemente rappresentate.</i></p>	<p>€ 50,00 su singola modifica</p>
<p><b>Spese predisposizione testo</b></p>	<p>€ 250</p>
COSTI DI ESCUSSIONE	IMPORTO MASSIMO
<p><b>Commissione di Escussione</b></p>	<p>Pari allo 0,30 % dell'importo escusso anche parziale con un minimo di € 75,00.</p>

COSTI DI ESCUSSIONE	IMPORTO MASSIMO
Commissione di pagamento	0,2% sull'importo escusso con un minimo di € 25
Recupero Spese Swift	€ 15,00 per ogni messaggio prodotto

SPESE PER COMUNICAZIONI PERIODICHE EX ART. 119 T.U.B.	IMPORTO MASSIMO
Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche previste dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria (art. 119, comma 1, D. Lgs. 385/93)	€ 0,76 nel caso di invio in forma cartacea per plico comprensivo di busta e n. 1 foglio, maggiorato di € 0,06 per ciascun foglio aggiuntivo,  € 0,00 in caso di invio a mezzo di strumenti telematici.
Spese per documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, a seguito di richiesta effettuata dal Cliente/colui che gli succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni (art. 119, comma 4, D. Lgs. 385/93)	€ 0,76 per foglio se richiesto dal cliente

ALTRE SPESE RECLAMATE DA TERZI	DESCRIZIONE
Somme reclamate da Terze Banche Confermanti e connesse all'emissione della Garanzia	A carico del cliente Ordinante, documentate ed addebitate per il tramite della Banca di Credito Cooperativo presso cui è radicato il rapporto di conto corrente intestato al cliente.

SPESE DI INADEMPIMENTO/MANCATO PAGAMENTO	MISURA MASSIMA
Tasso di mora reclamato dalla Banca in caso di mancato adempimento del cliente alle ragioni di debito contratte	7,70% Tasso di mora risultante dalla sommatoria del Parametro di Indicizzazione e dello Spread, nelle misure e modalità di seguito rappresentate. <u>Spread:</u> 4,00% <u>Parametro di Indicizzazione:</u> EURIBOR su base 360, 3 mesi, arrotondato ai 10 centesimi superiori. La quotazione dell'EURIBOR viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'EURIBOR (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile o altri metodi di rilevazione alternativi concordati contrattualmente. Nel caso in cui l'EURIBOR rilevato dovesse essere inferiore allo 0,00 %, il Tasso di mora successivo oggetto di conteggio e conseguente applicazione sarà pari allo Spread. Valore del Parametro di Indicizzazione, rilevato alla data di produzione del presente Documento e arrotondato ai 10 centesimi superiori: 3,70%

	Il Tasso di mora applicato al contratto potrà essere maggiore o minore rispetto al valore attuale indicato, in relazione alla rilevazione del Parametro di Indicizzazione al momento dell'effettiva applicazione.
<b>Penale per mancato perfezionamento dell'affidamento deliberato (drop dead fee)</b>	1,00 % dell'importo dell'apertura di credito deliberato, applicabile - salvo diversa pattuizione esplicita - decorso il 120° giorno dalla data di comunicazione della delibera accettata dal richiedente.

VALUTE DI ADDEBITO e TASSI DI CAMBIO	GIORNATE DI RIFERIMENTO
<b>Date Valuta applicate sul rapporto di conto corrente intestato all'Ordinante e connesse alle operazioni di emissione della Garanzia</b>	<u>Commissioni e Spese</u> : contestualmente alle date di emissione, modifica della Garanzia
<b>Date Valuta applicate sul rapporto di conto corrente intestato all'Ordinante e connesse all'escussione della Garanzia</b>	<u>Operazioni in Euro</u> : due giornate lavorative precedenti alla data di pagamento dell'importo escusso della Garanzia <u>Operazioni in divisa diversa dall'Euro</u> : due giornate lavorative precedenti alla data di pagamento dell'importo escusso della Garanzia <u>Commissioni e Spese</u> : contestualmente alla data di escussione della Garanzia
<b>Tasso di Cambio</b>	Tasso di cambio quotato al durante ed eventualmente maggiorato da spese/commissioni aggiuntive, come risultante dalla documentazione di Trasparenza tempo per tempo pubblicata dalla Banca di Credito Cooperativo nella quale è radicato il conto corrente intestato al cliente.

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Sono di seguito indicati gli altri costi che il Cliente deve sostenere relativi anche a servizi prestati da terzi:

<b>Commissioni per concessione di deroghe o modifiche al contratto (Waiver fee)</b>	Commissione "una tantum" compresa tra lo 0,10 % e il 2,00 % dell'importo dell'affidamento utilizzato alla data di concessione del Waiver.
<b>Spese Legali in Genere</b>	Da corrispondere da parte dell'Ordinante al professionista incaricato, secondo le tariffe dell'Albo Professionale.
<b>Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)</b>	Recupero integrale del costo sopportato da Iccrea Banca

#### ONERI FISCALI

Per le operazioni superiori ai 18 mesi, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l'applicazione all'apertura di credito di uno dei seguenti regimi fiscali:

- imposta di registro comprensiva di imposta di bollo su contratto, garanzie, quietanze ecc., nella misura prevista dalla vigente disposizione legislativa;
- imposta sostitutiva: nelle misure legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti applicabili alla tipologia contrattuale prescelta, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 601/73 e successive integrazioni e modifiche.

<b>Imposte di registro</b>	A carico del Cliente secondo la normativa fiscale vigente. Attualmente pari ad € 200,00
<b>Imposte di bollo</b>	A carico del Cliente secondo la normativa fiscale vigente. Attualmente pari ad € 16,00
<b>Imposta sostitutiva, ex art. 17 del DPR 601/73 (solo per operazioni superiori ai 18 mesi)</b>	Applicabile nelle misure legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti applicabili alla tipologia contrattuale prescelta.
<b>Imposte e tasse presenti e future</b>	A carico del Cliente, come da previsioni delle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.

**SEZIONE 3.2 - –Garanzie Internazionali Ricevute Indirette/Controgaranzie (Iccrea Banca in qualità di Banca Garante su mandato della banca Emittente)**

**Principali condizioni contrattuali ed economiche, espresse come valori massimi applicabili**

COSTI DI NOTIFICA e EMISSIONE A FRONTE DI CONTROGARANZIA	IMPORTO MASSIMO
<b>Spese di preavviso</b> <i>Spese applicate sulla singola Garanzia a fronte di Controgaranzia ricevuta</i>	€ 30,00
<b>Spese di notifica</b> <i>Spese applicate sulla singola Garanzia a fronte di Controgaranzia ricevuta</i>	€ 70,00
<b>Commissione di Emissione della Garanzia a fronte di Controgaranzia ricevuta</b> <i>La Banca si riserva di valutare l'opportunità del proprio intervento in funzione della propria autonoma valutazione del merito creditizio connessa all'operazione.</i>	Da concordare alla singola occasione in funzione del Paese di residenza della Banca Emittente e della controparte Ordinante estera Minimo: € 300,00.
<b>Spese di variazione/modifica alle condizioni originarie della Garanzia emessa a fronte di Controgaranzia ricevuta</b> <i>In caso di variazione in aumento dell'importo o della scadenza troveranno applicazione, in aggiunta alle spese di variazione/modifica, le Commissioni di Emissione</i>	€ 50,00 per singola modifica
<b>Spese di invio documentazione all'Estero su singolo plico documentale in caso di escussione</b>	In caso di destinazione documentale in un paese europeo: € 25,00 In caso di destinazione documentale differente alla precedente: € 35,00
<b>Eventuale Commissione di trasferimento</b>	Pari allo 0,30 % dell'importo nominale del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by oggetto di trasferimento, con un minimo di € 100,00.

ALTRE SPESE RECLAMATE DA TERZI	DESCRIZIONE
<b>Somme reclamate da Banche Emittenti e/o Terze Parti connesse al pagamento del Credito Documentario o della Lettera di Credito Stand-by.</b>	A carico del cliente Beneficiario, documentate ed addebitate per il tramite della Banca di Credito Cooperativo presso cui è radicato il rapporto di conto corrente intestato al cliente.

Per le restanti fasi lavorative, ossia dall'escussione in poi, verranno applicati i "Costi di Escussione" di cui alla Sezione 3.1 - Garanzie Internazionali Emesse Passive (Dirette e Indirette)

VALUTE DI ADDEBITO e TASSI DI CAMBIO	GIORNATE DI RIFERIMENTO
<b>Date Valuta applicate sul rapporto di conto corrente intestato all'Ordinante e connesse alle operazioni di emissione della Garanzia</b>	<u>Commissioni e Spese</u> : contestualmente alle date di emissione, modifica della Garanzia

<p><b>Date Valuta applicate sul rapporto di conto corrente intestato all'Ordinante e connesse all'escussione della Garanzia</b></p>	<p><u>Operazioni in Euro</u>: due giornate lavorative precedenti alla data di pagamento dell'importo escusso della Garanzia  <u>Operazioni in divisa diversa dall'Euro</u>: due giornate lavorative precedenti alla data di pagamento dell'importo escusso della Garanzia  <u>Commissioni e Spese</u>: contestualmente alla data di escussione della Garanzia</p>
<p><b>Tasso di Cambio</b></p>	<p>Tasso di cambio quotato al durante ed eventualmente maggiorato da spese/commissioni aggiuntive, come risultante dalla documentazione di Trasparenza tempo per tempo pubblicata dalla Banca di Credito Cooperativo nella quale è radicato il conto corrente intestato al cliente.</p>

## SEZIONE 4 – Recesso, Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie

### RECESSO

Le garanzie possono essere emesse solo in forma irrevocabile, pertanto non possono essere revocate né modificate senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte, incluso il beneficiario e la sua banca.

### RECLAMI – RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Per contestare un comportamento o un'omissione della Banca, il Cliente potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [reclami@iccrea.bcc.it](mailto:reclami@iccrea.bcc.it) o posta elettronica certificata [reclami@pec.iccreabanca.it](mailto:reclami@pec.iccreabanca.it).

La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 60 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e una guida denominata "ABF in parole semplici" redatta dallo stesso.

La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione "Reclami".

Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato reclamo alla Banca.

Il Cliente e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR – con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Cliente e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Maggiori e più dettagliate informazioni sono disponibili e consultabili sul sito della Banca al seguente indirizzo internet [www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it), sezione "Reclami".

## SEZIONE 5 - Legenda

<b>BANCA GARANTE/EMITTENTE</b>	Banca che rilascia un'obbligazione di pagamento mediante l'emissione di una Garanzia in favore del Beneficiario su mandato del proprio cliente ordinante o su mandato della Banca Controgarante
<b>EMISSIONE</b>	È l'evento della emissione della "Garanzia a prima richiesta" e cioè della assunzione, da parte della Banca garante, dell'impegno a fornire il previsto pagamento al Beneficiario, alle condizioni indicate nel testo della Garanzia stessa alle quali il Beneficiario dovrà attenersi come unica condizione per ricevere il pagamento.
<b>BANCA CONTROGARANTE</b>	Banca che richiede alla banca del beneficiario di emettere una propria garanzia diretta in favore del beneficiario e che si impegna nei confronti della banca del beneficiario a tenere indenne la stessa a fronte di un'eventuale escussione.
<b>LINEA DI CREDITO</b>	È una forma di affidamento concessa dalla Banca al cliente Ordinate, pattuita in sede contrattuale, utilizzabile in tutto o in parte per l'emissione di una Garanzia.
<b>PLAFOND CREDITIZIO</b>	È una forma di affidamento concessa dalla Banca al cliente Ordinate, pattuita in sede contrattuale, associabile a più Linee di Credito e, pertanto, a più emissioni di Garanzie dilazionate nel corso del rapporto contrattuale. La Banca determina in sede contrattuale con il Cliente Ordinate lo specifico l'ammontare minimo di Plafond Creditizio destinabile sulla singola emissione di Garanzia. La Banca, in sede contrattuale, può eventualmente concedere al Cliente Ordinate la possibilità di ripristino dell'Ammontare di Plafond Creditizio disponibile (rotatività), nei termini del periodo massimo di disponibilità riconosciuto dalla Banca e concordato in sede contrattuale, nonché nei limiti dell'importo massimo disponibile del Plafond Creditizio -
<b>TASSO DI CAMBIO</b>	Rapporto tra il valore di due divise, corrispondente al prezzo di una, espresso in unità monetarie dell'altra.

<b>CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE - INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC)</b>	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle Garanzie a prima richiesta ha elaborato delle Regole cui attenersi di cui le principali sono le "Norme Uniformi per le Garanzie a Prima Richiesta" (attualmente in vigore le URDG Pubblicazione 758 revisione 2010); corpo normativo di riferimento delle operazioni di garanzia/controgaranzia per quanto ad esse applicabili.
<b>RISCHIO DI CAMBIO</b>	Indica il rischio che una variazione del tasso di cambio tra divise comporti maggiori costi per il cliente nel caso in cui la divisa scelta per l'indebitamento si apprezzi rispetto a quella in cui sono denominate le somme destinate al rimborso del finanziamento.
<b>ESCUSSIONE</b>	È il momento in cui, presentando documenti conformi alle condizioni della garanzia, il beneficiario ottiene la prestazione prevista dalla garanzia stessa.

**Iccrea Banca S.p.A.**

Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA

[www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it)